



CITTÀ DI BAGHERIA
Provincia regionale di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

Prot. 27921

Bagheria, li 9.5.2014

Al Sig. Segretario generale
SEDE

Al Sig. Dirigente Servizio Finanziario
SEDE

Al Sig. Organo di revisione
economico-finanziaria
SEDE

p.c.: Al Commissario ad acta
Dr. Carlo Turriciano

OGGETTO: legge 2.5.2014 n. 68.

Com'è noto, il D.L. 6.3.2014 n. 16 - convertito con modificazioni nella L. 2.5.2014 n. 68 - prevede all'art. 3 comma 2 che "... per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242....".



CITTÁ DI BAGHERIA
Provincia regionale di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

In relazione a quanto precede, atteso che la condizione legittimante prevista dal Legislatore per l'accesso ai benefici di cui all'art. 243 del TUEL è essenzialmente riconducibile all'insussistenza della condizione di deficitarietà strutturale desumibile dall'ultimo rendiconto approvato ed in base ai parametri all'uopo indicati dal Ministero dell'Interno, si invitano le SS.LL. - ciascuna per la parte di competenza - a fornire entro due giorni utili elementi informativi e di giudizio in ordine alla possibilità, eventualmente ravvisabile in capo a questa Amministrazione comunale, di riproporre la procedura di riequilibrio ex art. 243 bis TUEL.

Il Commissario ad acta, che legge per conoscenza, potrà fornire - se ritenuto del caso - eventuali contributi sulla particolare questione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(La Iacona)